

(N. 43)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALERMO

Annunziata nella seduta del 9 luglio 1948

Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al fine di sistemare la incerta situazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, ha provveduto alla istituzione per tale personale di ruoli speciali transitori, con le modalità ed agli effetti indicati nel decreto stesso. In tale occasione però non si sono tenuti nel dovuto conto i diritti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra in base alla legge 31 agosto 1921, n. 1312, concernente il collocamento obbligatorio anche da parte delle Amministrazioni dello Stato di tale benemerita categoria di cittadini. Difatti, mentre l'articolo 6 del detto decreto, nello stabilire che i posti di ruolo disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale degli istituiti ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, fa espressamente salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, l'articolo 12, invece, che sancisce l'assoluto divieto di ulteriori assunzioni di personale non

di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, non contiene tale salvezza. Ciò, secondo la comune interpretazione data a tali disposizioni dalle Amministrazioni statali, comporta che non è possibile assumere mutilati ed invalidi di guerra nemmeno nei casi in cui tali assunzioni sarebbero necessarie per regolarizzare la posizione delle Amministrazioni stesse di fronte agli obblighi ad esse derivanti dalla citata legge 31 agosto 1921, n. 1312, e da esse non osservati.

Ora, se si considera che soprattutto nell'assunzione del personale non di ruolo le pubbliche Amministrazioni non hanno per il passato assegnato ai mutilati ed invalidi la prescritta percentuale, è facile rilevare come la estensione anche a costoro del divieto sancito nell'articolo 12 del decreto succitato importi una iniqua ed antiggiuridica convalida delle violazioni che le pubbliche Amministrazioni hanno sistematicamente compiuto a danno di coloro che portano indelebilmente scolpiti nel corpo i segni del loro dolorante sacrificio.

E tale convalida appare, poi, ancor maggiormente impolitica ed incivile se si tiene presente che per l'inosservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio dei minorati di guerra sono per i privati datori di lavoro previste delle sanzioni penali.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, si propone che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sia modificato nel senso che il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo sancito nell'articolo 12 del decreto

stesso non si applica alle assunzioni che si renderanno necessarie per sanare le passate violazioni alle norme della legge sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra.

La esasperata situazione di disagio in cui, per le esiguità delle pensioni e per la sempre più imponente disoccupazione, attualmente si trovano i minorati di guerra impone che la doverosa modificazione proposta sia adottata dal Parlamento con la maggiore urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente non si applica alle assunzioni necessarie per attribuire in ogni amministrazione pubblica ai mutilati ed invalidi di guerra la percentuale fissata dalla legge 31 agosto 1921, n. 1312 ».